

CU C5 78/1



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2017-2018

Comunicato Ufficiale N° 78 del 2/02/2018

Attività di Calcio a Cinque

INDICE

Segreteria
Giustizia Sportiva

1. **Risultati gare pervenuti in ritardo**

C5 SERIE D MASCHILE									
GIRONE:	E								
DATA	GIORNATA								
20/01/18	12/A	SANTA MARINELLA	1947		M.C.V. REAL TESTACCIO	C5	0	-	5

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco LA MUSTA nella seduta del 2 Febbraio 2018 .

CALCIO A 5 SERIE D ROMA

COLLI ALBANI CALCIO A 5 - VILLALBA OCRES MOCA 1952 DEL 15.11.2017

La Corte Sportiva di Appello Territoriale con C.U.n. 236 del 12.1.2018 nell'accogliere il reclamo proposto dalla SOC. ASD COLLI ALBANI CA5 revocava la squalifica a carico del calciatore TELLI Raffaele e rimetteva gli atti a questo Giudice per la valutazione della posizione del calciatore TELLI Damiano.

Letti pertanto gli atti di gara, osservato che il comportamento del calciatore TELLI Raffaele, così come descritto nel C.U. n. 37 della delegazione Provinciale di Roma CA5, deve essere ascritto a carico del calciatore TELLI Damiano questo Giudice, vista la revoca della squalifica a carico del calciatore TELLI Raffaele,

DECIDE

- a) Di squalificare il calciatore TELLI Damiano fino al 31.12.2018.

Si ritiene che il comportamento del calciatore TELLI Damiano pur costituendo atto riprovevole non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al C.U. 104 del 17.12.2014

GARE DEL 20/ 1/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 SANTA MARINELLA 1947

Perchè lo spogliatoio arbitrale era in precarie condizioni igieniche e funzionali. In particolare la porta dello stesso era priva di qualunque dispositivo di chiusura.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

SANFILIPPO JOHNNY (SANTA MARINELLA 1947)

Ammonito. Alla notifica del provvedimento rivolgeva frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro. Successivamente nel corso di una protesta collettiva si portava repentinamente con la fronte vicina a quella del direttore di gara, costringendolo ad indietreggiare per evitare il contatto. Nella circostanza gli rinnovava le minacce e più gravi offese usando più volte espressioni blasfeme. Reiterava tale comportamento alla notifica del provvedimento disciplinare.

Veniva quindi allontanato definitivamente da un compagno di squadra.

Publicato in Roma il 2 Febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto